Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 28 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 176**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1175.
Autorizzazione della concessione di speciali facilitazioni nei riguardi dei passaporti di durata limitata a scopo turistico, e dei buoni alberghieri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare la concessione di speciali facilitazioni ai riguardi dei passaporti di durata limitata a scopo turistico e dei buoni alberghieri;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel caso di accordi fra l'Italia ed un altro Stato in materia turistica possono essere determinate, di concerto col Ministero delle finanze, a titolo di reciprocità, speciali facilitazioni, anche ai riguardi della tassa di concessione governativa, per il rilascio di passaporti di durata limitata a scopo turistico e con destinazione per quello Stato, nonchè per quanto concerne la tassa di bollo dovuta, nell'uno o nell'altro Stato, sui buoni alberghieri, o documenti simili, rilasciati ai turisti in occasione di viaggi dall'uno all'altro Paese.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° giugno 1934.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 122. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1176.
Graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto l'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224;
Visti l'art. 1 della legge 6 giugno 1929-VII, n. 1024, l'articolo 55 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, l'articolo unico della legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454, e l'art. 1 della legge 12 giugno 1931-IX, n. 777;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, è sostituito dal seguente:
« Fermi i diritti concessi agli invalidi di guerra dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei concorsi per le ammissioni alle singole carriere sono preferiti, a parità di merito:
1° gli insigniti di medaglia al valore militare;
2° i mutilati o invalidi di guerra e i mutilati o invalidi per la causa fascista;
3° gli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista;
4° i feriti in combattimento nonchè quelli per la causa fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;
5° gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;
6° i figli degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista;

7° le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra o per la causa fascista;

8° coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

9° coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione presso cui è indetto il concorso;

10° coloro che rivestano la qualifica di ufficiali di complemento, ferme le eccezioni previste all'art. 10 del R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

11° i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

« Fra i concorrenti che appartengono ad una delle categorie indicate ai numeri 1 a 10 hanno la precedenza, nelle categorie medesime, salvo le eccezioni predette, i coniugati, e fra questi coloro che hanno maggiore numero di figli.

« La preferenza di cui al n. 11 del comma 1° e al comma 2° del presente articolo non si applica ai Corpi armati dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, nonchè al personale femminile addetto all'assistenza dei malati di mente degli ospedali psichiatrici, siano essi istituti amministrati direttamente dalla Provincia, ovvero istituzioni pubbliche di beneficenza.

« In via subordinata, nelle categorie indicate ai numeri 1 a 8 e ai numeri 10 e 11 hanno la precedenza coloro che prestino, comunque, lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

« Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla età ».

Art. 2.

L'articolo precedente è esteso alle ammissioni agli impieghi presso le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e delle aziende municipalizzate nonchè degli enti, istituti ed aziende, comprese quelle di trasporto, in gestione diretta, amministrate o mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o dei relativi consorzi.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 108. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1177.

Radiazione dal quadro del Regio naviglio della torpediniera « 56 A.S. » e della Regia nave « Tritone ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Udito il parere del Comitato degli ammiragli;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia torpediniera « 56 A.S. » e la Regia nave « Tritone » sono radiate dal quadro del naviglio da guerra dello Stato a datare dal 15 giugno 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1178.

Consolidamento del contributo statale per le congrue al Clero.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 28, n. 3, della legge 7 luglio 1866, n. 3036;

Visto l'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di dare stabile assetto al bilancio del Fondo per il culto e di semplificarne la gestione, consolidando per un quinquennio il contributo statale per le congrue al Clero;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1934 saranno corrisposti a carico del bilancio del Fondo per il culto gli emolumenti di servizio e di riposo al Clero e le dotazioni fisse a chiese e ad enti religiosi nelle provincie dell'ex-regime austro-ungarico.

Art. 2.

Il contributo dello Stato di cui all'art. 25 della legge 27 maggio 1929, n. 848, tenuto conto anche delle spese di cui al precedente art. 1, è consolidato, per il quinquennio dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1939, nella annua somma di L. 56.000.000.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1179**.
Riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori, patrocinatori legali e notari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1774, ed il R. decreto-legge 22 dicembre 1921, n. 1887, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 20 settembre 1922, n. 1316;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1740, convertito nella legge 26 marzo 1931, n. 373;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36;
Vista la tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e le successive sue modificazioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e nei Regi decreti-legge 27 maggio 1923, n. 1324, 23 ottobre 1924, n. 1737, 12 dicembre 1926, n. 2167, 1° dicembre 1930, n. 1600, convertiti rispettivamente nelle leggi 17 aprile 1925, n. 473, 18 marzo 1926, n. 562, 18 dicembre 1927, n. 2384, e 4 maggio 1931, n. 521;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare un'ulteriore riduzione agli onorari ed ai diritti degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti il patrocinio legale e dei notari;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli onorari ed i diritti spettanti a norma delle disposizioni vigenti agli avvocati, ai procuratori ed agli esercenti il patrocinio legale davanti ai pretori ed ai conciliatori sono assoggettati ad un'ulteriore riduzione del tredici per cento.

Art. 2.

Gli onorari proporzionali al valore per gli originali degli atti ricevuti o autenticati dai notari e per le copie relative ed altresì gli onorari per i protesti cambiari, stabiliti nel capo I della tariffa annessa alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nelle successive sue modificazioni, sono ulteriormente ridotti del sei per cento.

Art. 3.

I redditi minimi garentiti ai notari a termini del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono ridotti del dodici per cento.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. **1180**.
Sistemazione del compendio termale di Roncegno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione del compendio termale di Roncegno, attualmente di proprietà privata;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti i beni immobili, terreni, fabbricati, stabilimenti, sorgenti, officine, ville e parchi annessi, nonchè tutti i mobili ed immobili per destinazione, costituenti la proprietà dei signori Pola, Froner, Tommasini, Speccher, De Gara, Montibeller, affidati in esercizio alla Società Acque Minerali di Roncegno a garanzia limitata, costituita con atto 8 ottobre 1919 per notaio Conci, nonchè tutti i diritti e servitù attive e passive esistenti su tali beni, passano in proprietà del Demanio dello Stato, e sono destinati a formare un'Azienda patrimoniale dello Stato da amministrarsi dal Ministero delle finanze, Ispettorato generale delle aziende patrimoniali.

Il passaggio di proprietà dai proprietari e dalla Società esercente allo Stato, sarà fatto constare con apposito atto, al quale saranno allegate le relative planimetrie di identificazione dei singoli beni.

Tale atto si considera stipulato nell'interesse esclusivo dello Stato.

Art. 2.

Il Regio demanio assume a proprio carico i seguenti debiti, che gravano sulle proprietà suindicate:

1° residuo al 1° luglio 1934 del mutuo ipotecario di L. 850.000, verso l'Istituto di credito fondiario di Verona: capitale L. 743.053,56, arretrato L. 102.348;

2° apertura di credito in conto corrente presso i varii Istituti, entro il limite massimo di L. 144.945,46;

3° anticipazioni fatte in proprio dai soci, fino al limite massimo di L. 139.051;

4° residuo debito, fra capitale ed interessi, verso il Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini in L. 878.042,10.

I proprietari del compendio termale suindicato sono esonerati dal debito verso il detto Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, che alla data 31 dicembre 1929-VIII, ammonta, fra capitale anticipato sui fondi somministrati dal Regio tesoro per il servizio delle anticipazioni in conto danni di guerra, ed interessi relativi, alla somma complessiva di L. 878.042,10.

Per effetto del passaggio in proprietà dello Stato del compendio suddetto, di cui al precedente art. 1, la somma dovuta al Consorzio della Provincia e dei Comuni trentini, verrà discaricata dal Consorzio stesso, limitatamente alla quota capitale.

Art. 3.

L'esercizio della Azienda patrimoniale, istituita a norma dell'art. 1, potrà essere affidato all'industria privata, sotto la vigilanza ed il controllo del Regio demanio (Aziende patrimoniali dello Stato), e con la compartecipazione dello Stato agli utili della gestione; o con altra forma di concessione; oppure gestito direttamente a mezzo di apposito gestore, scelto dal Ministro per le finanze tra i funzionari delle Amministrazioni dello Stato.

I relativi atti di concessione saranno registrati con la tassa fissa di L. 10 e con esenzione dai diritti di segreteria.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di adottare tutti i provvedimenti e stipulare gli atti necessari per la completa esecuzione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli.

Tutti i provvedimenti e gli atti medesimi, inerenti all'assunzione ed alla sistemazione del compendio termale di Roncegno, sono considerati compiuti nell'interesse dello Stato e fruiscono, nei riguardi tributari, dello stesso trattamento che compete allo Stato.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad adottare anche nei rapporti delle vigenti convenzioni, per l'Azienda similare di Levico-Vetriolo, quelle eventuali innovazioni e modifiche, che ritenesse opportune, per la migliore utilizzazione e coordinazione tecnica ed amministrativa delle due Aziende di Levico-Vetriolo e di Roncegno.

In tale eventualità sarà costituito, a norma delle leggi vigenti, anche un unico Comitato di cura per i due compendi suindicati, nel quale Comitato saranno rappresentati i due comuni di Levico-Vetriolo e Roncegno.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 102. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1181.

Erezione in ente morale dell'« Istituto nazionale Umberto Maddalena per i figli degli aviatori », in Gorizia.

N. 1181. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'areonautica, viene eretto in ente morale l'« Istituto nazionale Umberto Maddalena per i figli degli aviatori » con sede nel comune di Gorizia, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1182.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia di S. Maria della Misericordia, sotto il titolo della Savona », in Palermo.

N. 1182. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita « Compagnia di S. Maria della Misericordia, sotto il titolo della Savona » con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 giugno 1934, n. 1183.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'onere di un coadiutore al Beneficio parrocchiale di S. Anna, in Potenza Picena.

N. 1183. R. decreto 14 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Fermo del 23 novembre 1932, relativo alla imposizione dell'onere di un coadiutore al Beneficio parrocchiale di S. Anna in Potenza Picena (Macerata) frazione Porto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 giugno 1934, n. 1184.

Erezione in ente morale della R. Deputazione di storia di Malta.

N. 1184. R. decreto 21 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la R. Deputazione di storia di Malta viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Matraia (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Matraia (Lucca), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Matraia (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 92. — GUALTIERI.

(7192)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Istia d'Ombrone (Grosseto) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Istia d'Ombrone (Grosseto), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Istia d'Ombrone (Grosseto) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 90. — GUALTIERI.

(7193)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1934.
Riconoscimento del Fascio di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta al Fascio di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 93. — GUALTIERI.

(7194)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Ukmar di Giuseppe, nato a Sesana, (frazione S. Maria) il 7 marzo 1902 e residente a Sesana n. 55, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

Maria Antonia Dolenc in Ukmar di Giovanni, nata il 7 luglio 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4751)

N. 11419-342.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ukmar fu Antonio, nato a Sesana, (frazione S. Maria) il 10 ottobre 1859 e residente a Sesana, (frazione S. Maria n. 25), è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Zorislava di Antonio, nata il 7 ottobre 1902, figlia;
2. Lodovico di Antonio, nato il 21 agosto 1903, figlio;
3. Erminia Grahor di Francesco, nata il 26 maggio 1906, nuora.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4752)

N. 11419-343.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Ukmar fu Antonio vedova Rencelj, nata a Sesana, (frazione S. Maria) il 19 febbraio 1868 e residente a Sesana, (frazione Danna n. 23), sono restituiti nella forma italiana di « Omari » e « Renzi ».

Il cognome « Renzi » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Matteo, nato il 4 marzo 1899, figlio;
2. Andrea fu Matteo, nato il 27 novembre 1900, figlio;
3. Miroslavo fu Matteo, nato il 27 aprile 1902, figlio;
4. Vittorio fu Matteo, nato il 5 marzo 1904, figlio;
5. Maria fu Matteo, nata il 17 febbraio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4753)

N. 11419-344.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Ukmar fu Mattia, nato a Sesana, il 31 dicembre 1896 e residente a Sesana n. 130, è restituito nella forma italiana di « Omari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Amalia Sardoc in Ukmar fu Giovanni, nata il 15 dicembre 1899, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 9 settembre 1924, figlia;
3. Rodolfo di Luigi, nato il 13 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4754)

N. 11419-345.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giuseppe Urbanic fu Francesco, nato a Sesana il 12 marzo 1900 e residente a Sesana n. 29, è restituito nella forma italiana di « Urbani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesco fu Francesco, nato il 6 gennaio 1904, fratello;
2. Carlo fu Francesco, nato il 22 novembre 1905, fratello;
3. Maria Francesca fu Francesco, nata il 1° gennaio 1909, sorella;
4. Leopoldo fu Francesco, nato il 13 febbraio 1911, fratello;
5. Luigi fu Francesco, nato il 24 dicembre 1913, fratello;
6. Caterina Cebulec fu Stefano, nata il 6 novembre 1873, madre.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4755)

N. 11419-348.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ursic di Antonio, nato a Sesana, (frazione Storie) il 3 marzo 1888 e residente a Sesana (frazione Storie n. 69), è restituito nella forma italiana di « Orsi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Caterina Vouk in Ursic di Giuseppe, nata il 24 febbraio 1889, moglie;
2. Anna Majcen fu Giovanni, nata il 31 marzo 1852, madre;
3. Carolina di Antonio, nata il 14 dicembre 1912, figlia;
4. Antonia di Antonio, nata il 24 aprile 1915, figlia;
5. Giovanni di Antonio, nato il 24 giugno 1920, figlio;
6. Stanislao di Antonio, nato il 16 aprile 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4758)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 162

Media dei cambi e delle rendite

del 26 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.69
Inghilterra (Sterlina)	58.95
Francia (Franco)	77.05
Svizzera (Franco)	380.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.732
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.84
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.54
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.97
Olanda (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	85.275
Id. 3,50 % (1902)	84.375
Id. 3 % lordo	63.675
Prestito Conversione 3,50 %	86.05
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.70
Id id. id. 1940	106.55
Id. id. id. 1941	107.10
Id. id. id. 1943	101.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEI DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 48.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Polizza comb.	10468	20 —	*Sturmo* Giulio *fu* Luigi, domiciliato a Cergnei (Udine).	*Sturma* Giulio *di* Luigi, dom. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	54 55	5000 — 5000 —	Frigerio Clelia ed Orsola fu *Alberto*, minori sotto la p. p. della madre Fumagalli Giuseppina, ved. Frigerio. Il secondo buono è con usufrutto a favore della madre.	Frigerio Clelia ed Orsola fu *Roberto detto Alberto*, minori ecc. come contro. Il secondo buono è con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	361824	175 —	Spreafico *Luigi* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Mandelli Clementina fu Luigi ved. di Spreafico Giuseppe, dom. a Como.	Spreafico *Luigia-Bambina* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
»	181602	20 —	L'Abate Maria fu Giovanni Stefano, moglie di *Conte Giacomo-Giuseppe*, dom. a Putignano (Bari) ipotecata.	L'Abate Maria fu Giovanni Stefano, moglie di *Contegiacomo Antonio-Vincenzo-Giuseppe*, dom. come contro, ipotecata.
» » » » » »	252215 260561 269475 344102 411691 415840	90 — 90 — 90 — 25 — 30 — 25 —	Contegiacomo *Giusepepe* fu Pietro, dom. a Putignano (Bari) ipotecate.	Contegiacomo *Antonio - Vincenzo Giuseppe*, fu Pietro, dom. come contro, ipotecate.
3,50 %	289983	287 —	Scarnati *Carmela* di Giovanni, moglie di Bianco Giovanni, dom. a Rossano (Cosenza), vincolata.	Scarnati *Francesca-Carmela* di Giovanni, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 %	307028	155 —	Intestata come la precedente, libera.	Intestata come la precedente, libera.
»	511052	400 —	Mattaliano *Concetta* fu Michele, minore sotto la p. p della madre Sanfilippo Castrenza di Silvestro, ved. Mattaliano, dom. a Palermo	Mattaliano *Maria-Concetta* fu Michele, minore ecc. come contro.
»	402818	30 —	Paggi *Armida* fu Giovanni, ved. di Agabio Giovanni, dom. a Ghemme (Novara), ipotecata.	Paggi *Ermenegilda-Enrica* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
» Littorio	24191	2570 —	Salini Albertina fu Pietro, dom. a Veruno (Novara).	Salini Albertina fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Craveri Marietta fu Filiberto, ved. di Salini Pietro, dom a Veruno (Novara).
Cons. 5 %	182145	5 —	Tripodi *Antonio* fu Pietro, minore sotto la p. p. della madre Saraceno Teresa, dom. a Reggio Calabria.	Tripodi *Antonino* fu Pietro, minore ecc. come contro.
»	353113	410 —	*Fassio* Giovanna fu Giuseppe ved. di Alemano *Giovanni*, dom. a Grognardo (Alessandria).	*Fascio* Giovanna fu Giusepepe, ved. di Alemano *Giuseppe*, dom. come contro.
3,50 %	487276	472,50	Puca Maria-Concetta fu Benedetto, moglie di D'Amodio Angelantonio di *Raffaele*, dom. a S. Antimo (Napoli). Vincolata come dote della titolare costituita dalla di lei madre Bassolillo *Agnese* fu Carlo, ved. Puca, con patto di riversibilità.	Puca Maria-Concetta fu Benedetto moglie di D'Amodio Angelontonio di *Carmine-Raffaele*, dom. a S. Antimo (Napoli). Vincolata come dote costituita alla titolare dalla di lei madre Bassolillo *Maria-Agnese* fu Carlo, ved. Puca, con patto di riversibilità.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 giugno 1934 - Anno XII.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6931)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 158 — Data: 13 settembre 1932 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Not. Mariano Potestà fu Fortunato, per conto di Antonucci Rosario e Giuseppe di Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Ammontare della rendita: L. 220 consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° luglio 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7184)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1° Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno, nelle Colonie dell'Africa Settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo, il « I Concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria », per la campagna 1934-35.

Il concorso consta delle seguenti sezioni:

I — Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano;

II — Sezione per la razionale sistemazione dei terreni;

III — Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame;

IV — Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Ogni sezione consta di una gara provinciale e di una gara nazionale.

Nella gara nazionale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di aziende agrarie: aziende di montagna, aziende di collina, aziende di pianura. Nella gara nazionale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni e della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi saranno separatamente assegnati per le seguenti categorie di aziende agrarie: grandi aziende, medie aziende, piccole aziende. Nella gara nazionale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Nella gara provinciale delle prime tre sezioni del concorso i premi saranno separatamente assegnati per quelle delle categorie di aziende innanzi indicate, rispettivamente per la prima e per la seconda e terza sezione, che si riscontrano nella provincia. Nella gara provinciale della quarta sezione i premi saranno assegnati senza suddivisione delle aziende concorrenti in categorie.

Art. 2.

Le aziende possono partecipare ad una sola o a più sezioni del concorso.

Le domande di ammissione alle singole sezioni dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 31 ottobre 1934, redatte su appositi moduli forniti dalla Commissione stessa e firmati rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso. Le aziende che, alla data del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, risultavano inscritte al concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico, sono considerate partecipanti, di diritto, alla sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame.

Ogni Commissione provinciale granaria stabilirà, per la propria provincia, in relazione alle caratteristiche delle singole zone, i criteri per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria della prima sezione. Stabilirà altresì i limiti di superficie, per l'assegnazione delle aziende stesse a ciascuna categoria della seconda e della terza sezione.

Le aziende parteciperanno alle singole sezioni del concorso, alle quali si iscriveranno, con la loro complessiva entità e organizzazione.

Non sono ammesse a nessuna sezione del concorso aziende nelle quali la superficie investita a grano e a cereali minori superi il 40 per cento di quella avvicendata o il limite, inferiore al 40 per cento, che la Commissione provinciale granaria riterrà di stabilire, in relazione alle condizioni locali. Eccezionalmente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà consentire, per talune zone, l'ammissione al concorso anche di aziende che investono a grano e a cereali minori una superficie maggiore del 40 per cento di quella totale in rotazione.

Alla sezione per la razionale sistemazione dei terreni possono iscriversi le sole aziende che intendono sistemare il terreno ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto delle altre tre sezioni del concorso e del « Concorso nazionale di frutticoltura » previsto dal R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103.

Alla sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame non potranno partecipare aziende con superficie complessiva inferiore ad ettari quattro.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale per la propaganda granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale delle singole sezioni, delle somme indicate nelle annesse tabelle I, II, III, IV, riferentisi, rispettivamente, alla prima, alla seconda, alla terza e alla quarta sezione del concorso.

Tali somme, per ciascuna sezione del concorso, verranno ripartite in premi di diversa entità per le categorie di aziende agrarie di cui all'ultimo comma dell'art. 1, e per le aziende di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 15 settembre 1934, con il

quale la Commissione pubblicherà il presente bando, completato con l'indicazione dei criteri e dei limiti di superficie per l'assegnazione delle aziende concorrenti a ciascuna categoria rispettivamente della prima e della seconda e terza sezione del concorso e con la ripartizione dei premi per la gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso. La pubblicazione del manifesto è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

È in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara provinciale delle tre prime sezioni, ad altre categorie di aziende della medesima sezione i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si dimostrassero esuberanti per una determinata categoria.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che siano attribuiti ad altre sezioni del concorso i premi comunque non assegnabili in una determinata sezione.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1934 le Cattedre ambulanti di agricoltura provvederanno a rilevare lo stato iniziale delle aziende iscrittesi alle diverse sezioni del concorso, allo scopo di stabilire, ai fini del giudizio del concorso stesso, il punto di partenza per la valutazione dei progressi compiuti.

La gara provinciale delle singole sezioni del concorso sarà istruita da una Commissione, nominata dalla Commissione provinciale granaria.

Il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura è segretario relatore della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati ed accertati, con speciali sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di giudizio indicati negli articoli 6, 8, 10 e 12, rispettivamente per la prima, seconda terza e quarta sezione del concorso, la Commissione istruttrice procederà alla classificazione generale dei partecipanti alla gara e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati e fare accertamenti.

Art. 5.

I conduttori delle aziende iscritte alla sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano dovranno indicare, al momento del sopraluogo della Commissione incaricata di istruire la gara, la parte di superficie a grano la cui produzione unitaria dovrà servire di base per giudicare del merito del concorrente, a norma del successivo art. 6.

Detta parte dovrà rappresentare almeno un decimo dell'intera superficie investita a frumento nell'azienda concorrente, ma in nessun caso potrà essere inferiore ad un ettaro.

Qualora l'azienda posta a concorso investa a grano una superficie maggiore di ettari cento, la porzione di superficie a grano da indicare come sopra sarà ridotta per la parte eccedente gli ettari cento, ad un ventesimo di questa.

La parte di superficie a grano la cui produzione unitaria sarà presa a base per la valutazione del merito del concorrente dovrà essere stata seminata con frumento di una sola razza o al massimo di due razze, quando ciascuna di esse occupi una superficie non minore di un ettaro, e dovrà risultare costituita o da appezzamenti interi, o da una parte continua e regolare di un appezzamento, o da appezzamenti interi e da una parte continua e regolare, avente superficie non inferiore ad un ettaro, di un unico appezzamento.

Art. 6.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano i premi saranno attribuiti a coloro che avranno ottenuto la più elevata produzione unitaria di grano nella parte della superficie a frumento scelta nel modo indicato al precedente art. 5, in confronto con la produzione unitaria massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (montagna, collina, pianura) sopra una superficie di almeno un ettaro, e dimostrino di aver praticato, sull'intera superficie investita a grano nell'azienda:

a) buone lavorazioni del terreno;

b) sufficienti e razionali concimazioni;

c) la semina in linee a macchina, o con altro metodo giustificato dalle condizioni locali che permetta ad ogni modo di conseguire, nella maggior misura possibile, i vantaggi della semina a macchina, usando esclusivamente seme di razze elette;

d) diligenti cure colturali;

e) rotazioni razionali che facciano la massima parte al prato artificiale e alle altre colture miglioratrici.

Costituiranno titolo di speciale merito:

f) i perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda, nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione e nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto della quantità di bestiame presente nell'azienda, in rapporto alle risorse foraggere e all'ordinamento di questa.

Art. 7.

Per la gara provinciale della sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 25 alla differenza tra la produzione unitaria di grano ottenuta dal concorrente sulla parte di superficie di cui all'art. 5 e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona (di montagna, di collina o di pianura); di punti 20 al rapporto tra la produzione unitaria di frumento ottenuta come sopra dal concorrente e quella massima conseguita l'anno precedente nella medesima zona; di punti 15 alla rotazione agraria; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nell'attrezzatura dell'azienda e nell'organizzazione dei vari mezzi di produzione; di punti 15 ai perfezionamenti introdotti nella coltivazione granaria, con speciale riguardo a quelli aventi per scopo l'abbassamento del costo di produzione e il miglioramento del prodotto, in relazione alle condizioni ambientali; di punti 10 al giudizio complementare per tener conto di altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 8.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, abbiano effettuato, od avviato a sicura effettuazione, la migliore sistemazione dei terreni dell'azienda, con la minore spesa relativa, tenendo conto delle condizioni di giacitura del terreno e delle difficoltà superate.

Sarà anche tenuto conto dell'organizzazione dei vari fattori della produzione dell'azienda concorrente e di ogni altro elemento atto a porre in rilievo il merito della conduzione dell'azienda stessa.

Non potranno essere premiate aziende nelle quali la superficie di terreno sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, dopo l'iscrizione alla gara, sia minore di un decimo di quella totale e, in ogni caso, di un ettaro. Per le aziende aventi superficie superiore ad ettari cinquanta, la porzione di superficie sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere, necessaria per il conseguimento del premio, è ridotto, per la parte eccedente gli ettari cinquanta, ad un ventesimo di questa.

Per le aziende nelle quali la sistemazione del terreno è diretta ai fini del miglioramento delle attività produttive formanti oggetto della quarta sezione del concorso, la superficie minima sistemata od avviata a razionale sistemazione o comunque avvantaggiata dall'esecuzione delle opere necessarie per il conseguimento del premio, è ridotta a mezzo ettaro.

Art. 9.

Nella gara provinciale della sezione per la razionale sistemazione dei terreni la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 40 alla perfezione tecnica e alla rispondenza delle opere di sistemazione eseguite alla natura e all'indirizzo tecnico-economico dell'azienda concorrente, con speciale riguardo alle condizioni di giacitura del terreno e alle difficoltà superate nell'esecuzione; di punti 20 alla superficie migliorata in rapporto a quella totale dell'azienda bisognevole di sistemazione; di punti 20 al costo delle opere eseguite in rapporto alla loro utilità; di punti 10 alla organizzazione dei diversi fattori della produzione dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda stessa.

Art. 10.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame i premi verranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, avranno apportato i più notevoli miglioramenti nell'organizzazione complessiva dell'azienda, con speciale riguardo alle coltivazioni foraggere e all'allevamento del bestiame, e dimostreranno di avere attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) rendere più razionale l'ordinamento dell'azienda, con più appropriato avvicendamento delle colture e più larga introduzione del prato artificiale;

b) aumentare le risorse foraggere valorizzate nell'azienda attraverso l'industria zootecnica (aumento della quantità e miglioramento della qualità dei foraggi ricavati dall'azienda; costituzione di riserve foraggere; insilamento dei foraggi; utilizzazione dei sottoprodotti e dei foraggi di scarto; uso dei mangimi concentrati acquistati dal commercio);

c) rendere più razionale l'alimentazione del bestiame (valutazione fisiologica ed economica dei foraggi; migliore utilizzazione dei mangimi in rapporto alle esigenze alimentari delle varie specie e categorie di bestiame; costituzione di razioni appropriate; preparazione degli alimenti);

d) curare efficacemente l'igiene del bestiame (ricoveri razionali; governo della mano; moto dei giovani riproduttori; adozione di misure preventive contro le malattie infettive e diffusive del bestiame);

e) aumentare la quantità del bestiame complessivamente mantenuto (aumento del numero degli animali delle singole specie allevate compresi i polli e i conigli; aumento del peso vivo complessivo del bestiame; miglioramento del rapporto tra la efficienza quantitativa del bestiame e l'estensione complessiva dell'azienda agraria);

f) migliorare la qualità del bestiame mantenuto nell'azienda (miglioramento morfologico e genealogico; selezione razionale del bestiame; introduzione di riproduttori miglioratori; libro genealogico);

g) migliorare la produzione del bestiame (aumento della produttività in latte, carne, lana, uova, ecc., accertato possibilmente mediante controlli funzionali metodici; abbassamento dei costi di produzione; adozione di libri di stalla razionalmente compilati);

h) migliorare i sistemi di conservazione, di preparazione per il commercio e di eventuale trasformazione diretta nell'azienda dei prodotti zootecnici;

i) abbassare i costi di produzione.

Nel giudizio di merito relativo agli elementi sopra indicati sarà anche tenuto conto degli sforzi compiuti e delle difficoltà superate dal concorrente, avuto riguardo alle condizioni ambientali e, per i partecipanti di diritto, sarà tenuto equo conto dei miglioramenti e dei perfezionamenti introdotti nell'azienda dopo l'iscrizione al concorso nazionale per l'incremento del patrimonio zootecnico.

Art. 11.

Nella gara provinciale della sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame la classifica prevista dall'art. 4 sarà formata con il metodo dei punti, adottando la prima, la seconda o la terza delle puntuazioni indicate nei paragrafi seguenti, a seconda che si tratti, rispettivamente, di aziende pastorali (pascolo), di aziende a coltura estensiva (cerealicolo-zootecniche) o di aziende a coltura attiva e intensiva (con prati mono od oligofitici).

Per le aziende pastorali si attribuirà il massimo di punti 25 alla perfezione dei miglioramenti ottenuti nel pascolo, con speciale riguardo alle condizioni di questo immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 10 ad altri miglioramenti introdotti nell'azienda, compresi quelli relativi ai ricoveri; di punti 15 alla proporzione della superficie migliorata rispetto a quella della azienda; di punti 30 all'aumento del carico e ai miglioramenti portati alla qualità e alla produttività del bestiame; di punti 5 all'igiene del bestiame e dei ricoveri; di punti 5 alla organizzazione complessiva dell'azienda e alle industrie annesse; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura estensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla perfezione dei metodi applicati nel miglioramento dei prati, in relazione alle condizioni di questi immediatamente prima dell'iscrizione al concorso e alle difficoltà superate; di punti 15 alla proporzione della superficie prativa migliorata e al progresso nella produzione foraggera; di punti 10 alla conservazione dei foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi (rapporto fra mangimi e bestiame; razioni); di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame; di punti 25 al progresso qualitativo, quantitativo e produttivo del bestiame; di punti 5 ai sistemi di allevamento e di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Per le aziende a coltura attiva e intensiva si attribuirà il massimo di punti 15 alla rotazione, tenendo specialmente conto della estensione a prato rispetto a quella delle altre colture seminative; di punti 10 al perfezionamento della tecnica colturale dei prati; di punti 15 alla conservazione dei

foraggi e alla utilizzazione tecnica ed economica dei mangimi; di punti 10 all'igiene dei ricoveri e del bestiame, di punti 20 al progresso quantitativo, qualitativo e produttivo del bestiame mantenuto; di punti 10 alla razionalità e continuità delle iniziative di miglioramento del bestiame; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda; di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Art. 12.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate i premi saranno attribuiti a coloro che, dopo l'iscrizione al concorso, avranno conseguito i migliori risultati tecnici ed economici nella coltivazione degli ortaggi di pregio e abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) migliorare ed aumentare la produzione unitaria degli ortaggi pregiati;

b) aumentare la superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati;

c) migliorare l'organizzazione colturale della produzione;

d) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca della raccolta di ciascuna produzione rispetto a quella in cui, nelle località, si raccoglie l'analoga produzione;

e) introdurre ortaggi nuovi o sementi elette di ortaggi di maggiore produzione e consumo;

f) selezionare piante portasemi e creare nuove varietà mediante fecondazioni artificiali incrociate;

g) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita degli ortaggi (classazione, scelta, imballaggi, ecc.).

Non potranno essere premiate aziende orticole nelle quali la coltivazione degli ortaggi pregiati non occupi almeno mezzo ettaro di superficie.

Art. 13.

Nella gara provinciale della sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate la classifica prevista dall'articolo 4 sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 20 all'aumento e miglioramento della produzione unitaria degli ortaggi pregiati; di punti 10 all'aumento della superficie destinata alla produzione degli ortaggi pregiati; di punti 15 al miglioramento dell'organizzazione colturale della produzione degli ortaggi stessi; di punti 10 all'anticipo o al ritardo, in relazione alle esigenze del mercato, della raccolta degli ortaggi; di punti 10 alla selezione di piante portasemi, all'introduzione di nuovi ortaggi e di seme di ortaggi di maggiore produzione e consumo, alla creazione di nuove varietà mediante fecondazione artificiale incrociata; di punti 15 alla organizzazione e preparazione degli ortaggi per la vendita; di punti 10 alla organizzazione complessiva dell'azienda e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione della azienda.

Art. 14.

Nessun concorrente potrà essere premiato se non avrà riportato, in ognuno degli elementi di giudizio indicati, nei precedenti articoli, per le diverse sezioni, almeno la metà del punto massimo previsto per l'elemento considerato.

Nelle classificazioni predette possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

Le Commissioni giudicatrici delle gare provinciali hanno per termine massimo nell'espletamento del loro compito il 15 settembre 1935.

Art. 15.

Alla gara nazionale di ogni singola sezione del concorso sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale della medesima sezione.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del 20 settembre 1935, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi in ciascuna gara provinciale delle singole sezioni del concorso stesso, e segnaleranno, inoltre, il primo premiato per ciascuna delle singole categorie di aziende (di montagna, di collina, di pianura per la sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano; grandi, medie e piccole per la seconda e la terza sezione; categoria unica per la quarta sezione) nella gara medesima, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale della rispettiva sezione.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una speciale relazione illustrativa, nella quale dovranno risultare, fra l'altro, la superficie e i rendimenti di tutte le colture adottate, i procedimenti secondo cui queste vengono praticate e, in genere, gli sviluppi e lo svolgimento delle singole attività produttive dell'azienda posta a concorso, in modo da avere un quadro completo dell'organizzazione tecnico-economica dell'azienda stessa.

I premi assegnati per la gara nazionale delle singole sezioni sono indicati nelle annesse tabelle *A, B, C, D.*

La Commissione giudicatrice della gara nazionale delle singole sezioni sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1934.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 17.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio in una sezione, sia nella gara provinciale sia nella gara nazionale.

Nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota parte del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore dell'azienda premiata, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziaria o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Art. 18.

Per lo svolgimento del concorso nelle Colonie dell'Africa settentrionale e nelle Isole italiane dell'Egeo i compiti affidati alle Commissioni provinciali per la propaganda granaria e alle Cattedre ambulanti di agricoltura saranno esercitati, rispettivamente, dalle Direzioni dei Servizi agrari dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica e delle Isole italiane dell'Egeo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo:
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA *A*.

Premi per la gara nazionale della Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano: N. 12, così ripartiti:

Grado	Aziende di pianura	Aziende di collina	Aziende di montagna
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
3°	» 15.000	» 12.000	» 9.000
4°	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA *B*.

Premi per la gara nazionale della Sezione per la razionale sistemazione dei terreni: N. 12, così ripartiti:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
3°	» 15.000	» 12.000	» 9.000
4°	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA *C*.

Premi per la gara nazionale della Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame: N. 12, così ripartiti:

Grado	Grandi aziende agrarie	Medie aziende agrarie	Piccole aziende agrarie
1°	L. 35.000	L. 25.000	L. 15.000
2°	» 20.000	» 15.000	» 12.000
3°	» 15.000	» 12.000	» 9.000
4°	» 12.000	» 9.000	» 6.000

TABELLA *D*.

Premi per la gara nazionale della Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate: N. 10, così ripartiti:

1° Premio . . . . L. 30.000
2° » . . . . » 25.000
3° » . . . . » 15.000
4° » . . . . » 10.000
5° » n. 6 premi da . . . . . . » 6.000

TABELLA I.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per l'incremento della produzione unitaria del grano.

Provincia di Roma . . . . L. 14.000
Provincie di Agrigento, Alessandria, Campobasso, Catania, Catanzaro, Cosenza, Cuneo, Foggia, Palermo, Perugia » 8.000
Provincia di Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Avellino, Bari, Benevento, Bologna, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Chieti, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Macerata, Matera, Messina, Napoli, Padova, Parma, Pesaro, Piacenza, Potenza, Ravenna, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Trapani, Viterbo . . . . L. 6.000
Provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecce, Mantova, Milano, Modena, Nuoro, Pavia, Pescara, Pisa, Ragusa, Reggio Emilia, Rieti, Rovigo, Teramo, Terni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza . . . . » 4.000
Provincie di Aosta, Bolzano, Como, Genova, Gorizia, Imperia, Livorno, Lucca, Massa, Novara, Pistoia, Pola, Reggio Calabria, Savona, Spezia, Trento, Trieste, Varese, Vercelli . . . . » 3.000
Provincie di Belluno, Fiume, Sondrio, (Zara) . . . . . . » 2.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . . » 6.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 3.000

TABELLA II.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per la razionale sistemazione dei terreni.

Provincia di Roma . . . . L. 12.000
Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani . . . . » 10.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Terni, Viterbo . . . . » 8.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Spezia, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, (Zara) » 6.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . . » 20.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 5.000

TABELLA III.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per il progresso delle coltivazioni foraggere e dell'allevamento del bestiame.

Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani . . . . . L. 14.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Terni, Viterbo . . . . » 10.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Gorizia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sondrio, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza » 8.000
Provincie di Fiume, Genova, Imperia, Pola, Savona, Spezia, (Zara) . . . . » 4.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . » 10.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . » 5.000

TABELLA IV.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale della Sezione per l'incremento delle produzioni orticole pregiate.

Provincia di Roma . . . . L. 10.000
Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Chieti, Cosenza, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Palermo, Pescara, Potenza, Ragusa, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Teramo, Trapani . . . . » 5.000

Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Livorno, Lucca, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Terni, Viterbo . . . . L.	4.000
Provincie di Alessandria, Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Milano, Modena, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Spezia, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza, (Zara) »	3.000
Tripolitania e Cirenaica complessivamente . . . . . . »	7.000
Isole italiane dell'Egeo . . . . »	3.000

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(7207)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso nazionale di frutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103;

Decreta:

Art. 1.

È indetto, fra i conduttori di fondi nel Regno che entro la primavera del 1935 impianteranno nuovi frutteti industriali, un concorso nazionale di frutticoltura.

Formeranno oggetto del concorso soltanto le specie seguenti: pero, melo, pesco, albicocco, susino e ciliegio.

Il concorso avrà la durata di quattro anni e consterà di una gara nazionale e di una gara provinciale.

Sia nella gara nazionale che in quella provinciale i premi saranno separatamente assegnati per le tre seguenti categorie di frutteti: grandi frutteti industriali, medi frutteti industriali, piccoli frutteti industriali.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al presidente della Commissione provinciale per la propaganda granaria entro il 31 ottobre 1934, redatte su apposito modulo fornito dalla Commissione stessa e firmato rispettivamente dai conduttori dei fondi partecipanti al concorso.

Ogni Commissione provinciale granaria stabilirà, per la propria provincia, in relazione alle condizioni locali, i limiti di superficie per l'assegnazione dei frutteti concorrenti a ciascuna categoria.

Non sono ammesse al concorso aziende nelle quali il frutteto di nuovo impianto abbia un'estensione inferiore ad un ettaro.

Art. 3.

Ciascuna Commissione provinciale granaria disporrà, per i premi da assegnare nella gara provinciale, della somma indicata nell'annessa tabella *A*.

Tale somma verrà ripartita in premi di diversa entità per le categorie di frutteti di cui all'art. 1, ultimo comma, e per i frutteti di ciascuna categoria.

I premi debbono essere resi noti agli agricoltori con manifesto, affisso non più tardi del 15 settembre 1934, col quale la Commissione pubblicherà il presente bando, completato nei limiti di superficie per l'assegnazione dei frutteti concorrenti a ciascuna categoria e nella ripartizione dei premi per la gara provinciale. La pubblicazione del manifesto è subordinata alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la parte che sarà elaborata dalla Commissione provinciale granaria.

È in facoltà della Commissione di attribuire, in sede di giudizio della gara, ad altre categorie di frutteti i premi che, per mancanza di concorrenti meritevoli, si mostrassero esuberanti per una determinata categoria.

È pure in facoltà della Commissione di convertire i premi in danaro, in premi in macchine agrarie e attrezzi o materie utili nella frutticoltura, di corrispondente valore.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1934, le Cattedre ambulanti di agricoltura provvederanno a rilevare lo stato iniziale delle aziende iscritte al concorso, allo scopo di poter successivamente stabilire, tra l'altro, la superficie del frutteto di nuovo impianto.

La gara provinciale sarà istruita da una speciale Commissione, nominata dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria.

Il direttore della Cattedra ambulante di agricoltura è segretario relatore della Commissione istruttrice.

La Commissione stessa potrà dividersi in sottocommissioni per le varie zone della provincia e delegare anche singoli membri per accertamenti di minore importanza, da compiere sempre insieme con un tecnico della Cattedra ambulante di agricoltura.

Rilevati e accertati, con ripetuti sopraluoghi, per ogni concorrente, tutti gli elementi di cui all'art. 5, la Commissione istruttrice procederà alla classificazione generale dei partecipanti al concorso e farà le proposte per l'assegnazione dei premi.

Il giudizio definitivo e il conferimento dei premi saranno fatti dalla Commissione provinciale per la propaganda granaria, riunita in seduta speciale, con l'intervento almeno della maggioranza assoluta dei suoi membri e con l'assistenza di tutti i tecnici della Cattedra ambulante di agricoltura che abbiano avuto incarico di raccogliere dati o fare accertamenti.

Art. 5.

I premi saranno attribuiti a coloro che, oltre ad avere eseguito razionalmente l'impianto di nuovi frutteti, avranno ottenuto i più notevoli risultati tecnici ed economici da tali frutteti ed abbiano attuato efficaci iniziative dirette ai seguenti fini:

a) elevare al massimo la efficienza produttiva del frutteto di nuovo impianto;

b) migliorare la produzione delle frutta (miglioramento delle qualità organolettiche, pregi estrinseci compresi; uniformità e costanza dei tipi; conservabilità; immunità da malattie o parassiti, ecc.);

c) abbassare i costi di produzione (opportuna utilizzazione dei terreni poveri, particolarmente in regime di aridocoltura; anticipo razionale nella messa a produzione delle piante da frutto; riduzione al minimo degli scarti e utilizzazione industriale di essi, ecc.);

d) anticipare o ritardare il più possibile, in relazione alle esigenze del mercato, l'epoca di raccolta delle frutta;

e) migliorare l'organizzazione preparatoria alla vendita (selezione, classazione, imballaggi, ecc.);

f) dimostrare, con una ben tenuta contabilità, fin dall'inizio, l'andamento della gestione economico-finanziaria dei frutteti di nuovo impianto.

Art. 6.

La classifica dei concorrenti sarà formata con il metodo dei punti, attribuendo il massimo di punti 10 alla razionalità dell'impianto, tenute presenti le difficoltà superate nell'eseguirlo; di punti 10 al sistema di allevamento delle piante da frutto; di punti 20 alla produttività del frutteto (quantità e qualità delle frutta); di punti 10 alla organizzazione della produzione e all'epoca di raccolta, in relazione alle esigenze del mercato; di punti 15 all'organizzazione preparatoria alla vendita; di punti 5 alla tenuta della contabilità riguardante il frutteto di nuovo impianto; di punti 20 ai risultati economici conseguiti nella gestione del frutteto di nuovo impianto e di punti 10 al giudizio complementare circa altri elementi di merito nella conduzione dell'azienda.

Possono essere assegnate anche frazioni di punti espresse in centesimi.

Nessun concorrente potrà essere premiato se non avrà riportato, in ciascuno degli elementi di giudizio innanzi indicati, almeno la metà del punto massimo previsto per l'elemento considerato.

La Commissione giudicatrice ha per termine massimo nell'espletamento del suo compito il 15 settembre 1938.

Art. 7.

Alla gara nazionale sono ammessi i soli concorrenti i quali abbiano conseguito il primo premio della rispettiva categoria nella gara provinciale.

Le Commissioni provinciali per la propaganda granaria trasmetteranno, non più tardi del 20 settembre 1938, in piego raccomandato, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la relazione sullo svolgimento del concorso e l'assegnazione dei premi per la gara provinciale, e segnaleranno, inoltre, i primi premiati delle tre categorie di frutteti nella gara stessa, aventi diritto a partecipare alla gara nazionale.

Per ciascuno dei premiati suddetti dovranno essere rimesse la scheda originale, controfirmata dal presidente della Commissione provinciale granaria e dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura, e una speciale relazione illustrativa.

I premi assegnati per la gara nazionale sono indicati nell'annessa tabella *B*.

La Commissione giudicatrice della gara nazionale sarà nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste entro il 31 dicembre 1934.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà disporre altri accertamenti.

Art. 9.

Nessun concorrente potrà conseguire più di un premio sia nella gara provinciale che in quella nazionale.

Nel caso di frutteti condotti a colonia parziaria o a compartecipazione, il conduttore è tenuto a corrispondere al colono o al compartecipante la quota del premio spettante in base al contratto di colonia o di compartecipazione.

Il conduttore del frutteto premiato, qualora non ne sia anche il direttore tecnico, è tenuto a corrispondere a quest'ultimo un quarto del premio o — nel caso di fondi condotti a colonia parziale o a compartecipazione — della parte di premio spettante al conduttore stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo:
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

TABELLA A.

Somme assegnate per i premi nella gara provinciale.

Provincia di Roma	L. 13.500
Provincie di Agrigento, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Chieti, Enna, Foggia, Lecce, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Palermo, Potenza, Pescara, Reggio Calabria, Ragusa, Salerno, Sassari, Siracusa, Teramo, Trapani, Taranto	» 11.000
Provincie di Ancona, Arezzo, Ascoli Piceno, Firenze, Forlì, Frosinone, Grosseto, Lucca, Livorno, Macerata, Massa, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Rieti, Siena, Terni, Viterbo	» 9.500
Provincie di Alessandria, Aosta, Bologna, Bergamo, Brescia, Bolzano, Belluno, Cuneo, Cremona, Como, Ferrara, Fiume, Genova, Gorizia, Imperia, Mantova, Modena, Milano, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pola, Ravenna, Reggia Emilia, Rovigo, Savona, Sondrio, Spezia, Torino, Treviso, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Varese, Vercelli (Zara	» 7.000

TABELLA *B*.

Premi per la gara nazionale.

Grado	Grandi frutteti industriali	Medi frutteti industriali	Piccoli frutteti industriali
	Lire	Lire	Lire
1°	35.000	25.000	15.000
2°	20.000	15.000	12.000
3°	15.000	12.000	9.000
4°	12.000	9.000	6.000

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(7208)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.